EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 116° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 10 marzo 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 marzo 1975, n. **39**.

Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - (*Maggiore età. Capacità di agire*). — La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro ».

Art. 2.

L'articolo 3 del codice civile è abrogato.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 90 del codice civile è abrogato.

Art. 4.

L'articolo 165 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e le donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide se egli è stato assistito dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 90 ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 296 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Se l'adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante ».

Art. 6.

Gli articoli 391, 398 e 399 del codice civile sono abrogati.

Art. 7.

L'articolo 392 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 392. - (*Curatore dell'emancipato*). — Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge.

Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.

Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'articolo 165 ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 401 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 401. - *Limiti di applicazione delle norme.* — Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 439 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 591 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Sono incapaci di testare:

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;

2) gli interdetti per infermità di mente;

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento ».

Art. 11.

L'articolo 1837 del codice civile è abrogato.

Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 2580 del codice civile è abrogato.

Art. 13.

L'articolo 108 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano ».

Art. 14.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 ».

Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscri-

zione di coloro che hanno compiuto o compiano il diciottesimo anno di età, rispettivamente, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4 ».

Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:

a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto di essere iscritti nelle liste elettorali;

b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali ».

Art. 17.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 20 marzo e il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di età entro il semestre successivo ».

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età ».

Art. 19.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione ».

Art. 20.

Ai fini della prima applicazione degli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente legge, l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975 viene effettuata a mezzo di una revisione straordinaria con le modalità e nei termini indicati dalle disposizioni che seguono:

1) il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla predetta data, abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975;

2) entro i termini stabiliti al precedente punto 1) il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti. Gli uffici dei casellari, entro i successivi 20 giorni, restituiscono ai comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione « Nulla » per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'articolo 609 del codice di procedura penale. Entro lo stesso termine, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione stabilite dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975;

3) entro i successivi 7 giorni la commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di un elenco in duplice copia, distinto per uomini e donne, con il quale, sulla scorta dell'elenco di cui al precedente punto 1), propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, apponendo, accanto a ciascun nominativo, un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione è proposta. Entro il medesimo termine la commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti anzidetti, provvede, con deliberazione, all'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni;

4) entro il giorno successivo il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della commissione elettorale comunale adottate ai sensi del precedente punto 3), a presentarli entro i successivi 4 giorni con le modalità dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. Durante questo periodo devono rimanere depositati nell'ufficio comunale un esemplare dell'elenco firmato dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario, insieme con i titoli

ed i documenti relativi a ciascun nominativo, nonchè una copia della deliberazione di cui all'ultima parte del precedente punto 3);

5) a coloro che non siano stati inclusi nell'elenco di cui al precedente punto 3) per essere incorsi in una delle incapacità previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre due giorni dalla pubblicazione dell'elenco;

6) il sindaco, entro i 2 giorni successivi alla pubblicazione dei manifesti di cui al punto 4) trasmette al presidente della commissione elettorale mandamentale:

a) un esemplare dell'elenco corredato di tutti i documenti relativi e copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della commissione elettorale comunale, di cui al precedente punto 3);

b) i ricorsi presentati a norma del precedente punto 4);

7) entro i successivi 6 giorni la commissione elettorale mandamentale, compiute le operazioni di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, deve provvedere all'approvazione dell'elenco e della deliberazione di cui al precedente punto 3) ed alle relative iscrizioni da effettuarsi nelle liste generali e sezionali depositate presso la commissione stessa. Nel medesimo termine la commissione restituisce al comune l'elenco insieme con tutti i documenti e comunica le proprie decisioni in ordine alla deliberazione relativa all'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni ed ai ricorsi presentati. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della commissione;

8) nei 5 giorni successivi la commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformità alle decisioni della commissione elettorale mandamentale, le conseguenti iscrizioni alle liste generali e sezionali;

9) entro i successivi 3 giorni, gli atti della revisione devono rimanere depositati nella segreteria comunale e le decisioni della commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, ai cittadini la cui proposta di iscrizione non sia stata accolta;

10) i termini di cui all'art. 20, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono ridotti a due giorni; il termine di cui al comma quinto del precitato articolo è ridotto a giorni 15.

Art. 21.

In occasione delle consultazioni popolari che si svolgeranno nell'anno 1975 il personale dei comuni, delle prefetture, del Ministero dell'interno, addetto a servizi elettorali, nonchè quello dipendente dal Ministero di grazia e giustizia addetto al casellario giudiziale, può essere autorizzato dalle rispettive amministrazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Art. 22.

Alle spese per la retribuzione delle prestazioni straordinarie del personale delle prefetture, del Ministero dell'interno e del Ministero di grazia e giustizia in occasione delle consultazioni popolari del 1975, sarà provveduto con trasferimento dal capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

Art. 23.

I diritti previdenziali, assistenziali o pensionistici riconosciuti da particolari disposizioni non sono modificati dalla presente legge. Fino a che non sia specificamente provveduto in materia, le norme vigenti che, sancendo diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici, ne limitino la durata alla minore età della persona cui sono collegati o ne prevedano la cessazione con il conseguimento della maggiore età della medesima, restano operanti sino al compimento del ventunesimo anno di età del soggetto.

Art. 24.

Nelle situazioni giuridiche sorte anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, quando per atto a titolo oneroso o gratuito, ovvero in base a disposizioni legislative debbono essere effettuate prestazioni continuative o periodiche sino alla maggiore età dell'avente diritto, il termine finale deve essere riferito al compimento del ventunesimo anno del beneficiario.

Art. 25.

Quando le leggi anteriori prevedono che un termine decorre dal compimento della maggiore età, tale termine inizia a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge se a tale data il soggetto ha già compiuto il diciottesimo anno di età.

Restano immutate le disposizioni anteriori se, a causa del compimento della maggiore età anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è già iniziato il decorso del termine indicato nel comma precedente.

Art. 26.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1975

LEONE

MORO — GUI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1974.

Concessione di un contributo al comune di Civitanova Marche per la ristrutturazione, sistemazione e consolidamento della nuova sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare del 12 gennaio 1974, n. 9, del comune di Civitanova Marche;

Vista la decisione con la quale il comitato regionale di controllo - Sezione speciale di Macerata, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 116.000.000, per la ristrutturazione, sistemazione e consolidamento dell'edificio sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di ristrutturare, sistemare e consolidare l'edificio destinato a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la ristrutturazione, la sistemazione e il consolidamento dell'edificio sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'architetto Ester Graziosi e dell'ing. Francesco Scuterini, il comune di Civitanova Marche è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 116.000.000, con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Civitanova Marche un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 9.905.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 116.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni quindici, con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo di ammortamento, per conto del comune di Civitanova Marche, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 14 novembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1975
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 228

(1882)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1975.

Sostituzione del segretario della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, concernente le norme di attuazione della legge sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1960, con il quale è stata istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1974, registro n. 8 Industria, foglio n. 109, con il quale le funzioni di segretario della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali sono state affidate al dott. Enrico Antonio Moschini, primo dirigente;

Considerato che il dott. Enrico Antonio Moschini non è più alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Le funzioni di segretario della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, sono affidate al dott. Giovanni Battista De Longis, dirigente superiore, in sostituzione del dott. Enrico Antonio Moschini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1822)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

497° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 29 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1975, registro n. 2 Industria, foglio n. 60, con il quale la concessione del giacimento di mercurio denominata «Selvena», sita in territorio dei comuni di Santa Fiora, Roccalbegna, Castell'Azzara, Semproniano e Sorano (Grosseto), è trasferita ed intestata a decorrere dalla data del decreto stesso, alla Società mercurifera Monte Amiata S.p.a., in Roma.

Decreto ministeriale 29 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1975, registro n. 2 Industria, foglio n. 61, con il quale la concessione del giacimento di mercurio denominata «Monte Labbro II», sita in territorio del comune di Santa Fiora (Grosseto), è trasferita ed intestata a decorrere dalla data del decreto stesso, alla Società mercurifera Monte Amiata S.p.a., in Roma.

Decreto ministeriale 29 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1975, registro n. 2 Industria, foglio n. 62, con il quale la concessione del giacimento di mercurio denominata «Bagni di San Filippo», sita in territorio dei comuni di Abbadia San Salvatore e Castiglione d'Orcia (Siena), è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla Società mercurifera Monte Amiata S.p.a., in Roma.

Decreto ministeriale 29 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1975, registro n. 2 Industria, foglio n. 63, con il quale la concessione del giacimento di mercurio denominata «Abbadia San Salvatore», sita in territorio del comune di Abbadia San Salvatore (Siena), è trasferita ed intestata a decorrere dalla data del decreto stesso, alla Società mercurifera Monte Amiata S.p.a., in Roma.

Decreto ministeriale 18 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1975, registro n. 2 Industria, foglio n. 205, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.a. Acciaierie e ferriere lombarde Falck, in Milano, della S.p.a. F.lli Marzoli & C., in Palazzolo sull'Oglio (Brescia) e della S.p.a. Stabilimenti di S. Eustacchio, in Brescia, alla concessione della miniera di ferro denominata «Barisella», sita in territorio del comune di Schilpario (Bergamo).

Decreto ministeriale 23 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1975, registro n. 2 Industria, foglio n. 204, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.a. Acciaierie e ferriere lombarde Falck, in Milano, della S.p.a. F.lli Marzoli & C., in Palazzolo sull'Oglio (Brescia) e della S.p.a. Stabilimenti di S. Eustacchio, in Brescia, alla concessione della miniera di fluorite denominata «Pezzaze» o sita in territorio dei comuni di Bovegno e Pezzaze (Brescia).

Decreto ministeriale 18 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1975, registro n. 2 Industria, foglio n. 203, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.a. Acciaierie e ferriere lombarde Falck, in Milano, alla concessione della miniera di ferro denominata «Sopracroce - Fondi», sita in territorio del comune di Schilpario (Bergamo).

Decreto ministeriale 23 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1975, registro n. 2 Industria, foglio n. 202, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.a. Acciaierie e ferriere lombarde Falck, in Milano, alla concessione della miniera di ferro denominata «Monte Flesio», sita in territorio del comune di Valbondione (Bergamo).

Decreto ministeriale 23 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1975, registro n. 2 Industria, foglio n. 207, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.a. Acciaierie e ferriere lombarde Falck, in Milano, alla concessione della miniera di ferro denominata «Blesio», sita in territorio del comune di Vilminore di Sclave (Bergamo).

Decreto ministeriale 9 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1975, registro n. 2 Industria, foglio n. 206, con il quale la concessione mineraria del giacimento di caolino denominata «Pisciarelli», sita in territorio del comune di Pozzuoli (Napoli), conferita originariamente con decreto ministeriale 25 gennaio 1971 alla S.p.a. Calci e cementi di Segni, è intestata, a decorrere dal 31 dicembre 1973 alla Italcementi - Fabbriche riunite cemento S.p.a., con sede legale in Bergamo.

(1884)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1974, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 97, il ricorso straordinario proposto dal sig. Efisio Vidili è stato accolto.

(1759)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1974, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 96, il ricorso straordinario proposto dal sig. Ettore De Gioannis è stato accolto.

(1760)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1975, la provincia di Avellino viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.215.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1395/M)

Autorizzazione al comune di Aragona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1975, il comune di Aragona (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 430.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1385/M)

Autorizzazione al comune di Calamonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1975, il comune di Calamonaci (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1386/M)

Autorizzazione al comune di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1975, il comune di Camastra (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1387/M)

Autorizzazione al comune di Comitini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1975, il comune di Comitini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1388/M)

Autorizzazione al comune di Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1975, il comune di Grotte (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1389/M)

Autorizzazione al comune di Lucca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1975, il comune di Lucca Sicula (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1390/M)

Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1975, il comune di Ancona viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.861.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1391/M)

Autorizzazione al comune di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1975, il comune di Porto Empedocle (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 830.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1392/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Muxaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1975, il comune di Sant'Angelo Muxaro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1393/M)

Autorizzazione al comune di Villafranca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1975, il comune di Villafranca Sicula (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1394/M)

Autorizzazione al comune di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1975, il comune di Isernia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 578.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1396/M)

Autorizzazione al comune di Iolanda di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1975, il comune di Iolanda di Savoia (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1397/M)

Autorizzazione al comune di Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1975, il comune di Urbino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.804.352.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1398/M)

Autorizzazione al comune di Quarrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1975, il comune di Quarrata (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 392.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1399/M)

Autorizzazione al comune di Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1975, il comune di Olbia (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 515.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1400/M)

Autorizzazione al comune di Piombino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1975, il comune di Piombino (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.040.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi delli'mporto del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1401/M)

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1975, il comune di Senigallia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1402/M)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto prot. n. 72.436/28 in data 6 marzo 1972 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto prot. n. 1630.73/28 in data 9 novembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso suddetto, successivamente modificata con decreto del veterinario provinciale prot. n. 576.74/28 in data 10 aprile 1974;

Visti gli atti prodotti dalla commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 in data 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale n. 12 in data 1° settembre 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1971:

1. Marai Carlo . . . punti 73,139
2. Passarini Gastone . . . » 70,660
3. Adami Paolo . . . » 67,968
4. Mari Luciano . . . » 64,100
5. Sbizzera Ferdinando . . . » 61,577
6. Sette Alberto . . . » 60,000
7. Cristiani Giulio . . . » 56,000
8. Zuliani Francesco . . . » 50,000
9. De Togni Antonino . . . » 49,750
10. Ventura Stefano . . . » 48,130
11. Dalla Pellegrina Alfonso . . . » 47,630
12. Maifreni Guido . . . » 47,000
13. Ferrario Provvido . . . » 46,630
14. Donizzetti Angelo . . . » 46,500
15. Fornasini Manlio . . . punti 45,000
16. Ballardini Luigi . . . » 45,000
17. Casella Pier Arnaldo . . . » 44,130
18. Chiesa Fabio . . . » 42,630
19. Calcinardi Cesare . . . » 42,500
20. Silimbani Ermes . . . » 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Verona, addì 20 febbraio 1975

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 356.75/28 in data 20 febbraio 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1971, bandito con decreto del veterinario provinciale n. 72.436/28 in data 6 marzo 1972;

Ritenuto di dovere procedere alla dichiarazione dei vincitori, tenuto conto della graduatoria di merito e delle preferenze indicate dai concorrenti nelle proprie domande di partecipazione;

Visto il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 in data 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale n. 12 in data 1° settembre 1972;

Decreta:

I sottosegnati candidati sono dichiarati vincitori del concorso specificato in premessa, per le condotte segnate a fianco di ciascuno degli stessi:

1) Marai Carlo: condotta consorziale Roveré Veronese - Velo Veronese;

2) Passarini Gastone: condotta consorziale San Pietro di Morubio - Angiari;

3) Adami Paolo: condotta consorziale Tregnago - Badia Calavena - Selva di Progno - San Mauro di Saline;

4) Luciano Mari: condotta comunale Oppeano;

5) Sbizzera Ferdinando: condotta comunale Boscochiesanuova.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge vigenti.

Verona, addì 21 febbraio 1975

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(2113)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750670)